



SENT. N. 310/12

R.G. N. 2696/07

Cron. N. 1052/12

Rep. N. 1130/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE SECONDA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 2696/2007 R.G.

promossa da:

F. [REDACTED] T. [REDACTED] per sé e quale esercente la patria
potestà sul figlio minore B. [REDACTED] J. [REDACTED]

B. [REDACTED] M. [REDACTED]

B. [REDACTED] R. [REDACTED]

P. [REDACTED] N. [REDACTED]

B. [REDACTED] G. [REDACTED]

B. [REDACTED] M. [REDACTED]

B. [REDACTED] N. [REDACTED] G. [REDACTED]

elettivamente domiciliati in Via P. [REDACTED] - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. D. [REDACTED] B. [REDACTED] che li rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;

RICORRENTI

contro

R. [REDACTED] G. [REDACTED]

T. [REDACTED] D. [REDACTED] S.R.L.

A. [REDACTED] A. [REDACTED] S.P.A.

elettivamente domiciliati in Via C. [REDACTED] - Mantova, presso e



nello studio dell'avv. R. P. che li rappresenta e difende giuste procure in calce ai ricorsi notificati;

CONVENUTI

in punto a: "Ricorso ex art. 414 c.p.c."

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti:

A) Nel merito

dichiararsi R. G. residente in B. Via B. n. e la D. T. D. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in V.le L. n. responsabili civili del sinistro in premessa descritto di rsi tenuta la compagnia A. A. SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in S. D. M. Via d.

n. al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli attori così come specificati al capo 10) che precede e più esattamente:

- € 155.850,00 a favore di F. T.;
- € 110.000,00 a favore di B. M.;
- € 100.000,00 a favore di B. R.;
- € 130.000,00 a favore di B. J.;
- € 245.000,00 a favore dei suddetti per danno parentale;
- € 80.000,00 a favore di P. N.;
- € 40.000,00 a favore di B. G.;
- € 40.000,00 a favore di B. M.;
- € 40.000,00 a favore di B. N. G.;

e così complessivamente € 940.850,00 o nella diversa somma



ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal di del fatto al saldo per i tioli dedotti. _____

B) Spese e onorari rifiusi". _____

Per i convenuti:

"Nel merito: _____

respingersi come infondata la domanda dei ricorrenti con vittoria di spese e di onorari". _____

IN FATTO E IN DIRITTO

F. _____ T. _____ ved. B. _____, per sé e quale esercente la potestà sul figlio minore J. _____, B. _____ M. _____, B. _____ R. _____, tutti residenti in R. _____, P. _____ M. _____, residente in C. _____, B. _____ G. _____, residente in N. _____ (S. _____), B. _____ M. _____, residente in T. _____ (S. _____), e B. _____ N. _____ G. _____, residente in M. _____, con ricorso ex art. 414 c.p.c. e 3 della legge n. 102/06, depositato in data 26/6/07, hanno esposto: _____

- 1) che il giorno 23/1/04, alle ore 04,30 circa, B. _____ P. _____ si trovava a percorrere la S.P. n. 17 (rectius n. 1, N.d.R.), denominata Via Postumia, in località Gazoldo degli Ippoliti alla guida dell'automobile modello Lancia Z tg. _____ di proprietà della moglie F. _____ T. _____;
- 2) che, giunto all'altezza del distributore di benzina Total Fina, il predetto veniva a contatto con l'autotreno Volvo Truck tg. _____, con al traino il rimorchio tg. _____, di proprietà della D. _____ T. _____ D. _____ srl e condotto da R. _____ G. _____ che, provenendo dall'opposta direzione di marcia invadeva parzialmente la corsia di competenza del



B. [redacted] costringendolo ad una manovra evasiva che, portandolo a collidere contro il cordolo del distributore, lo proiettava frontalmente contro l'autotreno in fase di rientro dall'operata invasione; _____

3) che sul luogo del sinistro all'epoca gravava il limite di Km/h 70; _____

4) che l'autotreno condotto dal R. [redacted] per contro procedeva alla velocità di Km/h 78; _____

5) che, all'esito dello scontro, il B. [redacted] decedeva sul colpo essendo andata completamente distrutta l'autovettura sulla quale viaggiava; _____

6) che le indagini venivano svolte dal C.C. della Stazione di Gazoldo degli Ippoliti e, all'esito, la Procura della Repubblica di Mantova apriva procedimento penale a carico di R. [redacted] G. [redacted] per il reato di cui all'art. 589 c.p., rubricato al n. 185/04 R.G.; _____

7) che nel detto procedimento penale F. [redacted] T. [redacted] si costituiva parte civile; _____

8) che il G.I.P., su richiesta del P.M., archiviava il procedimento a carico del R. [redacted]; _____

9) che gli aventi diritto del defunto erano la moglie convivente F. [redacted] T. [redacted], i figli M. [redacted], R. [redacted] e J. [redacted], la madre non convivente P. [redacted] N. [redacted], i fratelli non conviventi G. [redacted] e M. [redacted] e la sorella non convivente N. [redacted] G. [redacted]; _____

10) che i danni ammontavano complessivamente a € 940.850,00;



11) che la Compagnia A■■■■ A■■■■, assicuratrice dell'autotreno di proprietà della D■■■■ T■■■■ D■■■ srl, non aveva risarcito la benchè minima somma negando qualsiasi responsabilità del proprio assicurato nella causazione del sinistro. _____

Ciò premesso i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. _____

Si sono ritualmente costituiti i convenuti contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto del ricorso. _____

La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro con successiva richiesta di chiarimenti. _____

Ciò premesso si osserva quanto segue. _____

La ricostruzione del sinistro, come prospettata dai ricorrenti, non ha trovato riscontro all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio. _____

Si legge nell'atto introduttivo che "giunto all'altezza del distributore di benzina Total Fina, il Sig. B■■■■ veniva a contatto con l'autotreno Volvo Truck tg. ■■■■■ con al traino il rimorchio tg. ■■■■■ di proprietà della ditta T■■■■ D■■■ srl e condotto dal R■■■■ G■■■, che provenendo dalla opposta direzione di marcia, invadeva parzialmente la corsia di competenza del B■■■■ costringendolo ad una manovra evasiva che portandolo a collidere contro il cordolo del distributore lo proiettava frontalmente contro l'autotreno in fase di rientro dall'operata invasione". _____



Secondo i ricorrenti quindi il R█████, proveniente da opposta direzione, avrebbe, come viene ribadito nella nota conclusiva (pag. 2), "parzialmente invaso la semicarreggiata di competenza del B█████ costringendolo ad una manovra evasiva che comportava la collisione dell'autovettura da lui condotta contro il cordolo del distributore di carburante. L'autovettura veniva poi proiettata contro l'autotreno in fase di rientro dalla operata invasione".

La dinamica del sinistro ricostruita dal CTU, le cui conclusioni sono condivise dal Giudicante essendo la relazione peritale esauriente ed immune da vizi, è invece la seguente:

"Il Signor G█████ R█████ stava regolarmente transitando sulla S.P. 1 in direzione Gazzoldo-Goito alla velocità di 78 Km/h.

Giunto ad una cinquantina di metri prendendo il distributore Total Fina come posizione di riferimento, rallentando nel frattempo sopraggiungeva l'auto Lancia Z condotta dal Signor B█████: l'auto iniziava a sbandare verso destra investendo inizialmente il cordolo dell'aiuola, successivamente i segnali di indicazione della stazione di servizio per poi "rimbalzare" verso il centro della strada fino ad invadere la corsia della opposta carreggiata. Giunto a 32,4 metri dal punto di impatto, trascorso il tempo psicotecnico di 1,2 secondi il R█████ tentava, vanamente, di frenare ma era ormai inevitabile la collisione "frontale" molto violenta a seguito della quale il Signor B█████ decedeva, mentre il R█████ rimaneva ferito. L'autotreno terminava la sua corsa dopo aver percorso 41 metri per andare



ad adagiarsi dentro il fossato posto alla destra della direzione di marcia dell'autocarro" (pag. 7). _____

Le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice sono state confutate dal ctu nella relazione a chiarimenti in data 30/6/10 con la quale il consulente dell'Ufficio ha confermato la sua precedente relazione del 22/9/08. _____

L'affermazione contenuta nella seconda relazione del ctu e valorizzata dalla difesa dei ricorrenti nella nota conclusiva

secondo cui *"non esiste alcun elemento oggettivo per stabilire in modo netto e rigoroso la vera causa del sinistro"* va riferita chiaramente non alla dinamica del sinistro, che, infatti, il ctu non solo ha ricostruito ma ha definito, fin dalla prima relazione *"chiana"*, ma a cosa abbia determinato il mancato controllo dell'autovettura, se cioè si sia trattato di distrazione, di colpo di sonno o di malore del conducente B█████ P█████. _____

Invero, nella relazione 22/9/08, il ctu, dopo aver formulato le tre ipotesi, aveva ritenuto di escludere le prime due e aveva affermato che la causa era da ascrivere *"molto verosimilmente, ad un malore fisico, tenendo conto dell'andamento ondulatorio dell'auto, avuto prima di collidere contro il cordolo e della mancanza di "RIPRESA" della traiettoria originaria, in quanto il mezzo, procedendo senza controllo, invadeva l'opposta corsia, andando a schiantarsi contro lo spigolo sinistro dell'autotreno senza accennare minimamente ad alcun tentativo di frenata"* (pag. 7). _____

Nella relazione a chiarimenti il ctu ha poi riconosciuto che *"non è*



emersa alcuna prova che B. [redacted] sia stato colto da malore" ma ha anche confermato la descrizione del sinistro nei seguenti termini: "il giorno 23-1-04 alle ore 4,30 circa sulla S.P. 1 all'altezza del distributore di benzina "Total Fina" l'autovettura Lancia Z tg. [redacted] di proprietà F. [redacted] T. [redacted], condotta dal marito B. [redacted] P. [redacted] stava procedendo con direzione di marcia Goito-Gazoldo, sbandava prima sulla destra e poi andava invadere l'opposta corsia scontrandosi frontalmente con l'autotreno Volvo Truck tg. [redacted] di proprietà della ditta [redacted] D. [redacted] srl, condotta da R. [redacted] G. [redacted] che procedeva regolarmente. A seguito del violento impatto l'autovettura rimaneva distrutta nella parte anteriore ed il conducente decedeva sul colpo mentre l'autotreno finiva fuori dalla sede stradale".

Deve quindi ritenersi accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il R. [redacted] viaggiava regolarmente all'interno della semicarreggiata di sua pertinenza, anche se più spostato verso il centro strada (v. relazione 22/9/08, pag. 8). _____

Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue. _____

La necessità della prova liberatoria da parte del conducente di un veicolo nel senso di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno a persone o cose, derivante dalla circolazione del veicolo stesso, concerne la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., applicabile ad esempio in caso di urto tra veicolo e pedone, e non quella del secondo comma, relativo allo scontro tra veicoli. _____



In questo caso, infatti, presumendosi fino a prova contraria, la reciproca colpa dei conducenti in pari misura, non si richiede quella particolare prova liberatoria di cui al primo comma per vincere la detta presunzione, essendo sufficiente che il conducente dia la prova, attraverso le concrete risultanze, che la colpa ricade interamente sull'altra parte e che, per contro, nessuna colpa è a lui ascrivibile, sia sotto il profilo della violazione di specifiche norme che del dovere generale di prudenza.

Nel caso di specie, quindi, trattandosi di scontro tra veicoli, varrebbe, in ipotesi, la presunzione di cui all'art. 2054 secondo comma c.c..

Detta presunzione comunque, se esonera il danneggiato dalla prova della colpa del danneggiante, non opera in contrasto col principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c., che ha carattere sussidiario, presuppone la esistenza di un preciso rapporto di causalità tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo e l'evento, sicchè deve escludersi allorchè non sussista alcun rapporto di causalità con il comportamento accertato di uno dei conducenti (Cass. Civ. Sez. III 26/4/94 n. 3958).

Come è noto, in tema di illecito aquiliano, l'accertamento della sussistenza del nesso causale richiede il c.d. "giudizio

CASO.it



controfattuale”, vale a dire che il nesso eziologico tra condotta ed evento può ritenersi sussistente soltanto laddove, se il danneggiante avesse tenuto la condotta alternativa corretta imposta dalla legge o dalla prudenza, il fatto dannoso non si sarebbe verificato.

Ancora va ricordato che l'inosservanza delle norme sulla circolazione dei veicoli, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso ove questo non risulti comunque eziologicamente connesso alla violazione medesima (Cass. Civ. Sez. III 8/4/10 n. 8366).

Nel caso di specie l'unico addebito che è ascrivibile al R. è quello relativo alla velocità tenuta che è risultata superiore di 8 Km/h rispetto a quella consentita (70 Km/h).

Incidentalmente peraltro si osserva, a questo punto, che, secondo la stessa difesa dei ricorrenti, la velocità “più corretta in fase di frenatura” sarebbe di Km/h 76 (v. nota conclusiva per i ricorrenti, pag. 7).

Ora, a parte l'osservazione che non si è tenuto conto del fatto che, come è noto, ogni misura registrata sul disco cronotachigrafo è da intendersi affetta da errore strumentale in più o in meno e cioè dal limite di tolleranza dello strumento, e che in considerazione di ciò, ove l'errore fosse in eccesso, la velocità dell'autotreno risulterebbe, se non nel limite, appena superiore al limite vigente in loco, anche facendo riferimento alla velocità di 78 Km/h, in ogni caso, dovrebbe ritenersi



insussistente il nesso causale a seguito di giudizio controfattuale negativo in quanto tale lieve infrazione al Codice della Strada non può avere avuto efficacia causale nella produzione dell'evento.

Invero non è seriamente pensabile che una minore velocità di soli 8 Km/h - se non meno per quanto detto circa il limite di tolleranza del disco cronotachigrafo -, pari alla differenza tra quella tenuta dall'autotreno e quella prescritta nel tratto di strada

interessato, avrebbe consentito al conducente dell'autoarticolato di evitare il sinistro ovvero porre in essere utili manovre di emergenza diverse da quelle che ha, vanamente, posto in essere (v. relazione 22/9/08, pag. 8, in cui si legge: "... Il Signor R. poneva in essere tutte le misure cautelative vero è che ha frenato bruscamente ed ha sterzato a destra nell'estremo tentativo di evitare il sinistro").

Del resto la stessa difesa dei ricorrenti non ha mai sostenuto che il rispetto del limite da parte del R. avrebbe consentito di evitare l'impatto insistendo piuttosto sulla tesi della circolazione contro mano dell'autoarticolato che avrebbe parzialmente invaso la semicarreggiata di pertinenza del B.

Anche diversamente opinando andrebbe comunque osservato che non sarebbe possibile definire con ragionevole certezza lo scenario che si sarebbe realizzato con l'autocarro condotto a 70 Km/h il che si tradurrebbe in mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte ricorrente (Cass. Civ, Sez. III 2/8/01 n. 10609), specie in un contesto in cui la relazione del ctu conclude



affermando che "la responsabilità è tutta del Signor B[REDACTED]...".

Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento e va rigettato. _

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo. _____

Le spese di ctu, come liquidate, vanno definitivamente poste a
carico dei ricorrenti in via tra loro solidale. _____

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa

così provvede: _____

- 1) Rigetta il ricorso.
- 2) Condanna i ricorrenti in via tra loro solidale alla rifusione delle spese che liquida in € 11.947,50 di cui € 3.780,00 per diritti, € 6.840,00 per onorari, € 1.327,50 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge; _____
- 3) Pone definitivamente le spese di ctu come liquidate a carico dei ricorrenti in via tra loro solidale. _____

Mantova 27/4/12.

Il Giudice

Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

oggi 25 MAG. 2012

Il Cancelliere